

NOTA INFORMATIVA N. 8/2020

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

La legge di bilancio 2020 riforma le agevolazioni per l'attività di ricerca e sviluppo introducendo un credito d'imposta del 12% per tale attività oltre che, nella misura del 6%, per l'attività di innovazione tecnologica nonché di design e ideazione estetica.

L'articolo 1, co.198-209, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020), riforma, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, il credito d'imposta R&S per le imprese, con l'estensione dell'incentivo all'attività di innovazione tecnologica, nonché di design e ideazione estetica per i settori del *made in Italy*.

1. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Sono ammesse al credito d'imposta le seguenti **attività di ricerca e sviluppo** (che saranno meglio precisate con decreto ministeriale di prossima emanazione):

- a) *ricerca fondamentale*: lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) *ricerca industriale*: ricerca per acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi, compresi i test e le prove di laboratorio;
- c) *sviluppo sperimentale*: sviluppo di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la realizzazione di prototipi. Non rientrano nello sviluppo sperimentale le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, nonché le attività per corsi di formazione anche se con un forte contenuto innovativo.

Nell'ambito delle suindicate attività, **rientrano nella base di calcolo del credito d'imposta le spese relative a:**

- a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i compensi a collaboratori, amministratori e professionisti, maggiorate del 50% se di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati, assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;
- b) quote di ammortamento dei beni materiali mobili e dei software nella misura e per il periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese del personale indicate alla lettera a);
- c) spese relative a contratti di ricerca maggiorate del 50% se commissionate a università ed istituti di ricerca;
- d) quote d'ammortamento relative all'acquisto di privative industriali (es. brevetti) relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;

- e) spese per servizi di consulenza (purché non da parte di soggetti residenti in Paesi *black list*) inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammesse al credito d'imposta, nel limite massimo del 20% delle spese di cui alle lett. a) e c) (senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste);
- f) spese per materiali e forniture impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammesse al credito d'imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alle lett. a) o, in caso di ricerca esternalizzata, delle spese per contratti di ricerca di cui alla lett.c). Il credito d'imposta è pari al **12%** delle suindicate spese nel **limite massimo di 3 milioni di euro**.

2. Credito d'imposta per l'innovazione tecnologica

Sono considerate attività di innovazione tecnologica le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo sopra esposte, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, in base alle caratteristiche tecnologiche, alle prestazioni, all'eco-compatibilità, all'ergonomia oppure per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Sono escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti; quindi in generale non rilevano le attività per differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili della concorrenza con specifici elementi estetici o secondari e quelli per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente o per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Le spese rilevanti sono sostanzialmente analoghe a quelle indicate per l'attività di ricerca e sviluppo, con l'assenza della categoria di spesa indicate al § 1, lett. d).

Il credito d'imposta è pari al **6%** (elevato al 10%, per le attività innovative finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0) delle suindicate spese nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**.

3. Credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica

Sono considerate attività innovative ammesse al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Le spese rilevanti sono sostanzialmente analoghe a quelle indicate per l'attività di ricerca e sviluppo, con l'assenza della categoria di spesa indicate alla lett. d).

Il credito d'imposta è pari al **6%** delle spese nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**.

4. Modalità di utilizzo e caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta, che costituisce un contributo in conto esercizio da imputare alla voce A5) del conto economico:

- è ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- non è imponibile ai fini ires, irpef e irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che i benefici complessivi, tenuto conto anche della sua non imponibilità, non siano superiori al costo sostenuto;

- è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

5. Obblighi documentali

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, in assenza dell'obbligo, da un revisore dei conti o da una società di revisione legale; le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti beneficiano di un ulteriore credito di imposta di importo pari al costo della certificazione contabile, entro il limite massimo di euro 5.000.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Infine, le imprese devono effettuare una comunicazione, a scopo puramente informativo, al Ministero dello Sviluppo economico.

28 gennaio 2020